

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
f.to David Angeli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Gianni Gadler

IMPUTAZIONE CONTABILE

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI CAVEDINE  
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione  
del Consiglio Comunale n. 35

**OGGETTO:** Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 — ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022.

L'anno **duemilaventitré** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale

*Presenti i signori:*

ANGELI	David	Sindaco
BOLOGNANI	Gianluca	
CALDERA	Elisa	
COMAI	Eleonora	
COMAI	Gianni	
LUCHETTA	Dino	
MANARA	Giuliano	
PEDROLLI	Maria Cristina	
TRAVAGLIA	Andrea	
TRAVAGLIA	Yuri	

*Assenti i Signori:*

DALLAPE'	Paola (g)
CESCHINI	Maria (g)
LUCHETTA	Camillo (g)
PEDROTTI	Beatrice (g)
RIBON	Monica (g)

Assiste il Segretario comunale **Dott. Gianni Gadler**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

**David Angeli**

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 — ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2022.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 - come modificato dal testé richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016 cit. - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.lgs. n. 175/2016 cit.;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 L.P. b. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.lgs. n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

Ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cavedine e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1)

e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della L.P. n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 37 del 28.09.2017 con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;

Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 46 di data 30.12.2022 che qui integralmente si richiama condividendo le motivazioni, il Consiglio comunale ha effettuato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2021;

Evidenziato come il Comune di Cavedine al 31.12.2021 deteneva e tutt'ora detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- a. CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa, avente per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- b. TRENTINO DIGITALE S.p.A., assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento di funzioni e attività nel settore dei servizi e progetti informatici, anche relativi allo sviluppo ed esercizio del sistema informativo elettronico provinciale, nonché CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOC. CONS. a r.l., detenuta indirettamente dagli Enti locali esercenti il controllo congiunto sulle società di sistema Trentino Digitale S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A. e Trentino Trasporti S.p.A.;
- c. TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. con sede a Trento, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento e preordinata alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico, nonché CENTRO SERVIZI CONDIVISI SOC. CONS. a r.l., detenuta indirettamente dagli Enti locali esercenti il controllo congiunto sulle società di sistema Trentino Digitale S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A. e Trentino Trasporti S.p.A.;
- d. DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A. con sede a Rovereto, società capogruppo del Gruppo Dolomiti Energia operante nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica, diretta alla produzione di energia elettrica, gas naturale, gas metano, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani;
- e. A.P.T. Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi, Società Consortile a responsabilità limitata, avente per oggetto la promozione la promozione turistica della Valle dei Laghi;
- f. A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale avente per oggetto la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed in misura minore di rifiuti speciali.

DATO ATTO in particolare che:

- a. L'attività svolta dal Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa è di produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie di ciascun ente locale socio e quindi essa è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali di codesto Comune;
- b. La società Trentino Digitale S.p.A. è una società c.d. *in house* costituita dalla fusione tra Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network S.r.l., quale strumento di sistema settore pubblico provinciale per fornire soluzioni globali nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni istituita;
- c. La società Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 della L.P. 06.05.1980, n. 10 è una società a capitale interamente pubblico con il ruolo di "società di sistema" ai sensi degli art. 33, c. 7 ter e 13, c. 2 lett. B) della L.P. 16.06.2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'Autonomia del Trentino), preordinata alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico;
- d. L'attività svolta da Dolomiti Energia Holding S.p.A. è finalizzata alla produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- e. A.S.I.A. è un'Azienda Speciale consortile preordinata alla raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'ambito territoriale dei comuni consorziati, attività indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- f. In data 28.07.2022, con deliberazione n. 21 il Consiglio comunale recedeva dalla società consortile attualmente rinominata "APT Trento Monte Bondone", dismettendone le quote societarie, mentre con deliberazione n. 22 della medesima data aderiva alla società Garda Dolomiti – Azienda per il turismo S.p.A., con acquisto delle azioni societarie. L'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, l'organizzazione e le attività dell'Azienda per il Turismo, sono disciplinati dalla l.p. 12 dicembre 2020, n. 8, emanata nell'esercizio della competenza esclusiva della Provincia autonoma di Trento in materia di turismo;

## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PARTECIPAZIONI AL 31/12/2021

COMUNE DI CAVEDINE	DIRETTA 0,54 %	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C.		
	DIRETTA 0,0134%	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	0,001675%	
				INDIRETTA
	DIRETTA 0,0279 %	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	0,0034875%	
	DIRETTA 0,00984 %	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.		
	DIRETTA 4,38 %	ASIA		
DIRETTA 0,94 %	APT TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI S. CONS. A.R.L			

Rilevato che ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19);

Verificata la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2022;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 29.11.2022 assunta al prot. comunale n. 11439 con la quale sono state definite le modalità dell'adempimento a cui l'ente locale è tenuto specificando ambiti oggettivi di riferimento, scadenza e contenuto, secondo le linee guida emanate dalla Struttura ministeriale di cui all'ex art. 15 D.lgs. n. 175/2016 d'intesa con la Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella precedente tabella, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo,

la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l’alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione.

Premesso quanto sopra

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Vista la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Atteso che in ordine alla proposta di deliberazione sono stati acquisiti in data 22.12.2023 i pareri prescritti dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, espressi favorevolmente (senza osservazioni) con firma digitale dal Segretario Comunale per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Accertata l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Esperita la votazione per alzata di mano, che dà il seguente risultato: n. 10 voti favorevoli, n. --- voti contrari, n. --- voti astenuti, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

**d e l i b e r a**

1. di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cavedine alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente.

**Partecipazioni dirette:**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Consorzio dei Comuni Trentini – società cooperativa	01533550222	0,54 %	Mantenimento
Trentino Digitale S.p.A.	00990320228	0,0134%	Mantenimento
Trentino Riscossioni S.p.A.	02002380224	0,0279 %	Mantenimento
Dolomiti Energia Holding S.p.A	01614640223	0,00984 %	Mantenimento
Garda Dolomiti – Azienda per il Turismo	01855030225	0,83 %	Mantenimento
Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale – A.S.I.A.	01389620228	4,38%	Mantenimento

**Partecipazioni indirette:**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Centro servizi condivisi società consortile a r.l.	02307490223	0,0051625%	Mantenimento

2. di dare evidenza del fatto che le partecipate, di cui al dispositivo 1, svolgono una funzione strettamente necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune anche in relazione all’utilità per l’Ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate;
3. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.
4. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D.lgs. n. 175/2016, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” e secondo le indicazioni contenute nelle linee guida.
5. di dare atto che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, facendo uso del portale “ConTe”, come stabilito dall’art. 20, c. 1 e 3, D.lgs. 175/2016.
6. di conferire alla presente deliberazione, mediante distinta votazione che ha dato il seguente risultato: Voti favorevoli n. 10, contrari n. ---, astenuti n. --- espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, l'immediata esecutività ai sensi dell’articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 in considerazione del fatto che è necessario proseguire con urgenza al fine di rispettare i tempi previsti dalla normativa;
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., L.P. 23/1992

ovvero in alternativa

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120, comma 5 dell’allegato 1 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.